

DIRETTIVA 2003/46/CE DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 2003****che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/22/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

vista la richiesta presentata dalla Grecia,

considerando quanto segue:

- (1) Sin dal 1993, grazie alla direttiva 92/76/CEE della Commissione ⁽³⁾ e alla direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/21/CE ⁽⁵⁾, la Grecia è riconosciuta zona protetta nei confronti del *Gonipterus scutellatus* Gyll.
- (2) A causa di un errore materiale nella preparazione della direttiva 2003/21/CE, che modifica la direttiva 2001/32/CE, il testo modificato non menzionava la Grecia in relazione al *Gonipterus scutellatus* Gyll. I motivi per cui la Grecia è stata riconosciuta zona protetta nei confronti del suddetto organismo nocivo restano tuttavia ancora validi.
- (3) La direttiva 2001/32/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2001/32/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 15 giugno 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 16 giugno 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono determinate dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 78 del 25.3.2003, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 305 del 21.10.1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 78 del 25.3.2003, pag. 8.

ALLEGATO

Nell'allegato della direttiva 2001/32/CE, alla lettera a), punto 7, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«Grecia, Portogallo (Azzorre)»
